

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e L. Malferrari, agenti assistiti da F. Ruggeri Laderchi e R. Nazzini, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 ottobre 2011, Mindo/Commissione (causa T-19/06), con cui il Tribunale ha dichiarato che non occorre statuire su una domanda di annullamento parziale della decisione C(2005)4012 finale della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio, Italia), riguardante un'intesa diretta alla fissazione dei prezzi pagati ai produttori e ad altri intermediari e alla ripartizione dei fornitori nel mercato italiano del tabacco greggio, nonché l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente — Ricorrente oggetto di una procedura fallimentare pendente — Venir meno dell'interesse ad agire

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 5 ottobre 2011, Mindo/Commissione (T-19/06), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 49 del 18.2.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket/PFC Clinic AB

(Causa C-91/12) (¹)

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazione di cure alla persona effettuate nell'ambito dell'esercizio di professioni mediche e paramediche — Servizi consistenti nell'esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico — Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente)

(2013/C 156/18)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuta: PFC Clinic AB

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta förvaltningsdomstolen — Interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni per le cure mediche e per i trattamenti terapeutici — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Prestazione di servizi di chirurgia estetica di natura cosmetica e di natura ricostruttiva — Considerazione dello scopo dell'operazione o del trattamento

Dispositivo

L'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:

- prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;
- le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico;
- le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se interventi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, e,
- per valutare se prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima.

(¹) GU C 118 del 21.4.2012.